



<b>Direttive della CAV PP</b>	<b>D – 04/2013</b>	italiano
<b>Verifica e rapporto degli uffici di revisione</b>		

Entrata in vigore: 28 ottobre 2013  
Ultima modifica: 29 agosto 2022

## Indice

<b>1</b>	<b>Scopo</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Campo d'applicazione</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Requisiti minimi</b>	<b>3</b>
3.1	Requisiti minimi per la verifica .....	3
3.2	Requisiti minimi per il rapporto.....	3
<b>4</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Commento</b>	<b>5</b>
5.1	Capitolo 2 – Campo d'applicazione .....	5

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), visto l'articolo 64a capoverso 1 lettere a e f della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), emana le seguenti direttive:

## 1 Scopo

Le presenti direttive definiscono i requisiti minimi per la verifica e il rapporto degli uffici di revisione. Esse consentono di comparare e valutare meglio i rapporti degli uffici di revisione e forniscono quindi un contributo importante per la garanzia della qualità.

## 2 Campo d'applicazione

Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli uffici di revisione degli istituti di previdenza e, per analogia, agli uffici di revisione degli istituti dediti alla previdenza professionale (art. 52a, 52b, 52c e 53k LPP; art. 35 e 35a dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OPP 2; RS 831.441.1] nonché art. 9 e 10 dell'ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento [OFond; RS 831.403.2]).

## 3 Requisiti minimi

### 3.1 Requisiti minimi per la verifica

La verifica del conto annuale di un istituto di previdenza si basa sugli Standard svizzeri di revisione contabile (SR-CH) vigenti, il cui rispetto va certificato nel rapporto dell'ufficio di revisione.

Oltre alla verifica del conto annuale, la legislazione sulla previdenza professionale esige la verifica e la certificazione di altri oggetti. Per il loro esame si applicano, oltre agli SR-CH, le disposizioni della raccomandazione di revisione 40 (*Schweizer Prüfungshinweis 40*) sulla verifica e il rapporto dei revisori degli istituti di previdenza (versione del 29.6.2022).

Gli SR-CH e la raccomandazione di revisione 40 sono disponibili (in francese e in tedesco) presso EXPERTsuisse, l'associazione di esperti contabili, fiscali e fiduciari.

### 3.2 Requisiti minimi per il rapporto

I rapporti soggetti a verifica contengono indicazioni sulla persona che ha diretto la revisione e sulle sue qualifiche professionali. Essi devono essere redatti in base agli appositi esempi di rapporti predisposti da EXPERTsuisse nella raccomandazione di revisione *Schweizer Prüfungshinweis 40* «*Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Vorsorgeeinrichtung*» (versione del 29.6.2022).

## **4 Entrata in vigore**

Le direttive rivedute entrano in vigore il 1° ottobre 2022 e sono applicabili la prima volta ai conti annuali che si chiudono al 15 dicembre 2022 o in data successiva. Esse sostituiscono le direttive D – 04/2013 nella versione del 9 marzo 2018.

Il 29 agosto 2022

**Commissione di alta vigilanza della  
previdenza professionale CAV PP**

La presidente, Vera Kupper Staub

Il direttore, Manfred Hüsler

## 5 Commento

### 5.1 Capitolo 2 – Campo d'applicazione

Il campo d'applicazione di cui al capitolo 2 delle presenti direttive comprende tutti gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale. Si tratta in particolare degli istituti seguenti:

- istituti di previdenza registrati;
- istituti di previdenza non registrati;
- istituti di libero passaggio;
- istituti del pilastro 3a;
- fondazioni d'investimento;
- istituti secondo l'articolo 89a capoverso 7 del Codice civile (CC; RS 210; fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali, fondazioni di finanziamento).

Nel caso degli istituti di libero passaggio e di quelle del pilastro 3a, l'ufficio di revisione deve verificare in particolare che l'organo supremo abbia svolto i compiti previsti nelle seguenti disposizioni legali: articolo 51a capoverso 1, capoverso 2 lettere a, c, d, f, g, i, j, k, m e n, capoversi 3 e 4 LPP.